APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

Art. 8

All'esportazione verso altro Stato membro dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, che rispondono alle condizioni prescritte dal Regolamento numero 160/66 per beneficiare del regime comunitario, e' rilasciato, a cura della competente dogana e su richiesta dell'esportatore, il certificato di circolazione in conformita' alle disposizioni adottate dai competenti Organi della Comunita' Economica Europea.

Versione in vigore dal 7 luglio 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 1967, n. 504
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-un-regime-di-scambi-per-talune-merci-risultanti-dalla/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it